

**DECRETO DEL PRESIDENTE  
N. 270 DEL 10/11/2022**

**OGGETTO**

AREA DELLA DIRIGENZA - LINEE DI INDIRIZZO PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 E PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA.

## IL PRESIDENTE

Premesso che:

- le risorse finanziarie destinate al Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato sono determinate annualmente dagli enti ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali di comparto e compatibilmente con i vincoli di bilancio e gli strumenti di programmazione economica finanziaria dell'Ente;
- l'art.40 comma 3-quinquies del d.Lgs. 1265/2001 stabilisce che la contrattazione collettiva nazionale disponga le modalità di utilizzo delle risorse decentrate, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali deve svolgersi la contrattazione integrativa nelle amministrazioni;
- il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti;

Dato atto che:

- il limite alle risorse per il salario accessorio è ancora fissato dall'art. 23, c. 2, del D.L. 25 maggio 2017 n. 75, per il quale "a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016". Per gli enti che nel 2016 non avevano potuto destinare risorse aggiuntive alla contrattazione decentrata a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse suddette non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale;
- in sede di contrattazione nazionale, in occasione del rinnovo contrattuale per il triennio 2016-2018, sulla base di quanto previsto dall'art. 40, c. 4-ter del D. Lgs. n.165/2001, e dell'Atto di Indirizzo, è stata attuata una parziale semplificazione dell'alimentazione e gestione dei fondi cui confluiscono le risorse accessorie;
- in particolare, l'art. 57 del CCNL sottoscritto il 17 dicembre 2020 per il personale delle funzioni locali dell'area della dirigenza, detta la nuova disciplina di composizione del Fondo da destinare a retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, accorpando in un unico importo annuale le risorse stabili e certe destinate a retribuzione di posizione e di risultato, negli importi certificati dagli organi di controllo interno, e stabilisce che lo stesso Fondo può essere alimentato con altre specifiche risorse nei casi previsti;

Sottolineato che non è al momento calendarizzata la fase negoziale per il rinnovo del CCNL del successivo triennio 2019-2021 e occorre comunque procedere ad una formale costituzione del fondo secondo l'articolato contrattuale vigente ed avviare la relativa contrattazione decentrata integrativa;

Ritenuto necessario fornire alcune linee di indirizzo di massima in merito alla costituzione e destinazione delle risorse per l'anno 2022, così riassumibili:

- l'importo consolidato di cui all'art.57 comma 2 lett.a) del CCNL somma gli ammontari delle risorse stabili definite ai termini dei precedenti contratti nazionali,

destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle funzioni dirigenziali, come già certificate dal competente organo di controllo ai sensi dell'art. 40-bis, c. 1, D. Lgs. n. 165/2001, nei precedenti fondi;

- tali importi risultano a seguito dell'applicazione di tutte le riduzioni previste contrattualmente, dalle norme di contenimento della contrattazione integrativa, nonché relative al trasferimento del personale dirigente a seguito delle previsioni di cui alla legge 56/2014, alla legge 190/2014 alla legge regionale 13/2015;
- si evidenzia altresì di confermare l'applicazione dell'art. 56, in tema di incremento percentuale delle risorse; dell'art. 45, che individua le materie oggetto di contrattazione integrativa e dell'art. 60, che regola l'applicazione del principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti, come già disciplinato in sede di approvazione della parte normativa per il triennio 2016-2018;
- si ritiene che il fondo debba prioritariamente garantire un sufficiente contenimento di tutte le poste di posizione e risultato per le figure dirigenziali, costituendo di fatto il tetto spendibile per tutto il personale della categoria in servizio nell'Ente, sia a tempo indeterminato che determinato. Pertanto le economie determinatesi sulla base delle posizioni effettivamente ricoperte, costituiscono risorse disponibili a bilancio per la remunerazione delle posizioni previste anche al di fuori della dotazione organica;
- per quanto attiene le altre risorse di natura non fissa e ricorrente e la possibilità di destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, si conferma la possibilità di integrare il fondo con le somme risultanti dall'applicazione del principio dell'onnicomprendività del trattamento economico dei dirigenti, riferite a compensi per incarichi aggiuntivi. Tali risorse, che si intendono oltre i limiti del salario accessorio di cui all'art.23, c. 2, del D.L. 25 maggio 2017 n. 75, devono garantire una quota a titolo di retribuzione di risultato al dirigente che ha reso la prestazione, secondo la disciplina adottata;

Considerato che:

- con l'adozione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sono confluite a livello locale ingenti risorse che costituiscono per la Provincia, come ente e come territorio, un'occasione storica di sviluppo e crescita e hanno comportato all'inizio dell'anno 2022 la necessità di intervenire con urgenza per adottare le misure indispensabili a fronteggiare le nuove e maggiori attività derivanti dall'incremento degli investimenti e la complessiva gestione del ciclo dei progetti collegati al PNRR;
- con decreto presidenziale n.8 del 21/1/2022, si è pertanto provveduto a modificare la struttura organizzativa dell'Ente in modo da renderla più adeguata ad affrontare le sfide e le complessità, non solo tecniche ma anche amministrative, derivanti dagli investimenti provinciali e dalle azioni ad essi collegati, quali le rendicontazioni degli investimenti sulle specifiche piattaforme ministeriali, la predisposizione degli atti collegati alla esecuzione dei contratti e non ultimo il coordinamento dell'assistenza ai comuni della Provincia in materia di PNRR;
- pertanto, la ripesatura delle posizioni dirigenziali inizialmente prevista per l'anno 2022 è stata rinviata a causa delle urgenti necessità riorganizzative che hanno comportato la previsione di una area di coordinamento e l'istituzione di una nuova posizione dirigenziale a carattere temporaneo e al di fuori della dotazione organica;

- durante l'anno 2022 tali mutamenti hanno di fatto interessato, in varia misura, tutta la compagine dirigenziale, coinvolta nell'impegno di assestare la nuova struttura per renderla più rispondente alle necessità di piena e tempestiva risposta agli adempimenti e alle novità del PNRR, rendendo di fatto oggettivamente difficile una valutazione definitiva;

Ritenuto pertanto:

- nell'attesa di una ripesatura delle posizioni, di confermare le retribuzioni in essere, assegnate alle diverse posizioni dirigenziali, ricoperte sia con personale a tempo indeterminato che determinato, all'interno e al di fuori della dotazione organica;
- di utilizzare le risorse residue del fondo, dopo la remunerazione delle retribuzioni di posizione e risultato delle figure dirigenziali previste dalla dotazione organica, per il finanziamento a bilancio della relativa spesa per le figure istituite al di fuori della dotazione organica;

Richiamato il proprio decreto n.340 del 27/12/2018 con cui è stato adottato il sistema di misurazione e valutazione della performance di tutte le componenti dell'Ente, tra cui anche il personale dirigenziale, da applicare in merito alla valutazione delle prestazioni e al riconoscimento della retribuzione di risultato;

Dato atto che successivamente alla costituzione formale del Fondo del salario accessorio da parte del dirigente competente e acquisito in merito il positivo parere dell'organo di revisione contabile, si provvederà alla contrattazione integrativa, nel rispetto della contrattazione nazionale e dei parametri di virtuosità fissati dalle vigenti disposizioni di legge;

Visto il parere favorevole del Dirigente ad interim del Servizio Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

Visto il parere favorevole della Dirigente del Servizio Bilancio in ordine alla regolarità contabile del presente atto;

## **DECRETA**

- di autorizzare il dirigente ad interim del Servizio Affari Generali a costituire il fondo per l'anno 2022 per l'area della dirigenza, in applicazione alle disposizioni contrattuali del CCNL per l'area relativa alle funzioni locali del 17/12/2020, entro i limiti al fondo contenuti nell'art.23 c.2 del D.Lgs.75/2017;
- di impartire le seguenti linee guida in merito alla costituzione e destinazione delle risorse:
  - in riferimento alla costituzione formale del fondo per l'anno 2022, l'unico importo annuale consolidato di cui all'art.57 comma 2 lett.a) resta determinato sulla base dell'ammontare delle risorse stabili definite ai termini dei precedenti contratti nazionali, destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle funzioni dirigenziali, come già certificate dal competente organo di controllo ai sensi dell'art. 40-bis, c. 1, D. Lgs. n. 165/2001, nei precedenti fondi, comprensivi

dell'applicazione di tutte le riduzioni previste contrattualmente e dalle norme di contenimento della contrattazione integrativa;

- si evidenzia altresì la conferma dell'applicazione dell'art. 56, in tema di incremento percentuale delle risorse; dell'art. 45, che individua le materie oggetto di contrattazione integrativa e dell'art. 60, che regola l'applicazione del principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti, come già disciplinato in sede di approvazione della parte normativa per il triennio 2016-2018;
  - in particolare le risorse derivanti dall'applicazione del principio dell'onnicomprendività del trattamento economico dei dirigenti, riferite a compensi per incarichi aggiuntivi, da riconoscere a titolo di retribuzione di risultato al dirigente che ha reso la prestazione, secondo la disciplina adottata, sono previste oltre i limiti del salario accessorio di cui all'art.23, c. 2, del D.L. 25 maggio 2017 n. 75;
  - infine, si ritiene che il fondo debba prioritariamente garantire un sufficiente contenimento di tutte le poste di posizione e risultato per le figure dirigenziali, costituendo di fatto il tetto spendibile per tutto il personale della categoria in servizio nell'Ente, sia a tempo indeterminato che determinato. Pertanto le economie determinatesi nel fondo una volta remunerate le posizioni effettivamente ricoperte in dotazione organica, a tempo indeterminato e determinato, possono essere utilizzate come risorse disponibili a bilancio per la remunerazione delle posizioni previste anche al di fuori della dotazione organica;
- di disporre che, a seguito delle intervenute urgenti modifiche in corso d'anno alla struttura organizzativa dell'Ente che hanno determinato la necessità di un rinvio della ripesatura delle posizioni, siano confermate le retribuzioni in essere, assegnate alle diverse posizioni dirigenziali, ricoperte sia con personale a tempo indeterminato che determinato, all'interno e al di fuori della dotazione organica;
  - di demandare al collegio dei revisori dei conti di esprimersi circa l'attestazione della corretta determinazione del fondo per il finanziamento della retribuzione e di posizione e di risultato dirigenziali per l'anno 2022 e di certificarne la compatibilità con i vincoli di bilancio;
  - di dare atto che il presente decreto è esecutivo alla sua sottoscrizione.

#### ALLEGATI:

- Parere di regolarità tecnica;
- Parere di regolarità contabile.

Reggio Emilia, lì 10/11/2022

IL PRESIDENTE  
F.to ZANNI GIORGIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....